



MM 15

Approvazione del contratto quadriennale per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2028 tra Comune di Quinto e Parco Multifunzionale Ambri-Piotta (PMAP)

*Risoluzione municipale no. 60 del 2 febbraio 2026
Seduta di Consiglio comunale del 16 marzo 2026*

Approvazione del contratto di prestazione quadriennale, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2028, tra Comune di Quinto e il “Parco Multifunzionale Ambri-Piotta” (PMAP)

Messaggio Municipale no. 15

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

di norma il contratto viene approvato nei primi mesi successivi all'avvio di una nuova legislatura politica, che ha durata quadriennale. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono registrati degli scostamenti rispetto a questa prassi per due motivi principali.

Il primo è legato alle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19. Il quadriennio 2016-2020 avrebbe dovuto terminare nell'aprile 2020, ma è stato prorogato di un anno.

Il nuovo periodo avrebbe quindi dovuto coprire l'arco temporale dall'aprile 2021 all'aprile 2024, configurandosi di fatto come un triennio. Anche tale termine è stato successivamente ulteriormente procrastinato a causa del processo di aggregazione, divenuto effettivo il 7 aprile 2025.

In conseguenza di questo cambiamento, il contratto della passata legislatura è stato eccezionalmente approvato il 21 settembre 2020, così da consentirne l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021. Si è trattato di una decisione straordinaria, ma corretta, condivisa e approvata anche dalla SEL.

Nel caso in esame, invece, l'approvazione del contratto è stata posticipata di alcuni mesi, rispetto all'inizio del nuovo quadriennio, al fine di consentire una verifica completa dell'intero quadro giuridico di riferimento, incluso lo Statuto.

L'entrata in vigore del Contratto avverrà pertanto con effetto retroattivo al 1° luglio 2025.

Nel frattempo, il nuovo Consiglio di Amministrazione sta operando sia per la chiusura dell'esercizio 2025 sia per la pianificazione delle attività previste per il 2026.

Il presente contratto avrà validità fino al 31 dicembre 2028 permettendo così al nuovo Comune di procedere con le nomine dei membri del Consiglio d'amministrazione (in genere nella seduta Costitutiva di Consiglio comunale, in genere nel mese di maggio) e alla susseguente approvazione del nuovo contratto quadriennale che seguirà nei mesi successivi.

Lo scopo del contratto quadriennale è quello di regolare i rapporti tra il Comune e il PMAP, definendo le prestazioni che l'ente produce ed eroga, la loro determinazione sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l'eventuale ammontare del contributo globale assicurato dal Comune, nonché ulteriori aspetti relativi alla collaborazione tra le due parti.

Con la revisione in oggetto, il Consiglio d'Amministrazione del PMAP e il Municipio hanno inteso riesaminare alcuni aspetti, apportando modifiche sia di forma sia di contenuto.

Per quanto concerne la forma, oltre al nuovo “look” che prevede l'introduzione di un sommario, si è deciso di eliminare i “Titoli” presenti nelle versioni precedenti e di riformulare alcuni articoli, senza tuttavia stravolgerne la sostanza.

Qui sotto le modifiche a livello di contenuti.

- Quello che veniva esplicitato negli articoli 5 “Compiti generali”, 6 “Descrizione delle prestazioni”, 7 “Altre attività” e 8 “Obiettivi d'impatto” viene ora riassunto nell'articolo 4 “Compiti del PMAP”.
- Nelle condizioni concernenti il personale, le parti contrattuali hanno inserito un capoverso nel quale si definiscono che le indennità vengono calcolate sulla base delle ore effettive svolte per il personale della squadra esterna e con un importo forfettario di CHF 15'000.- per le

prestazioni dell'amministrazione. Quest'ultimo è invitato a tenere comunque il conteggio delle ore prestate a favore del PMAP.

- All'articolo 7 cpv 1, "Gestione finanziaria", è stato inserito il concetto — precedentemente contenuto nell'articolo 11 — che precisa come, citiamo: *"in caso di mancato raggiungimento del pareggio dei conti, il Comune possa concedere una riduzione dell'affitto oppure riconoscere un contributo globale annuo"*.
- Nel medesimo articolo viene inoltre richiamato quanto previsto dalla LOC, ossia che i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio comunale, accompagnando il messaggio municipale con un rendiconto dettagliato dell'attività svolta.

2

Per quanto attiene ai conti, si ricorda che non vi è né l'obbligo né la necessità di sottoporre al Legislativo il preventivo del PMAP; il Consiglio di Amministrazione e la Direzione si limitano alla verifica della programmazione dell'occupazione dell'anno a venire con un occhio alla previsione finanziaria, dandone informazione – in caso di situazioni particolari – al Municipio.


Visto quanto suesposto, come previsto dallo Statuto dell'Ente, il Municipio invita codesto lodevole Legislativo a voler risolvere:

1. È approvato il Contratto di prestazione quadriennale tra Comune di Quinto e l'Ente di gestione delle attività sul campo di aviazione denominato "Parco Multifunzionale Ambri-Piotta", per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2028.
2. È data delega al Municipio per la firma del contratto di prestazione di cui al punto 1.

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Davide Gendotti



Il Segretario:
Nicola Petrini

Seduta di Consiglio comunale del 16 marzo 2026

Allegati:

- Contratto quadriennale tra Comune e PMAP per il quadriennio 2025-2028
- Contratto quadriennale tra Comune e PMAP della passata legislatura
- Testo di confronto tra i due contratti

Contratto di prestazione quadriennale tra il Comune di Quinto e il
Parco multifunzionale Ambri-Piotta (PMAP)



Sommario

Contratto di prestazione quadriennale	2
Art. 1 Basi legali	2
Art. 2 Durata del contratto quadriennale	2
Art. 3 Scopo	2
Art. 4 Compiti del PMAP	3
Art. 5 Affitto	3
Art. 6 Condizioni concernenti il personale	3
Art. 7 Gestione finanziaria	3
Art. 8 Contenzioso	3
Art. 9 Responsabilità	4
Art. 10 Risoluzione anticipata del contratto	4
Art. 11 Disposizioni finali e entrata in vigore	4

Contratto di prestazione quadriennale

tra

il **Comune di Quinto** (in seguito Comune), rappresentato dal proprio Municipio,

e

il **Parco Multifunzionale Ambri-Piotta** (in seguito PMAP), rappresentato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente e da un altro membro dello stesso organo o dal direttore,

i quali sottoscrivono il seguente Contratto di prestazione quadriennale

che ha validità per il periodo legislativo 2025-2028.

Art. 1 Basi legali

Il presente Contratto di prestazione (in seguito: contratto) è retto dalle seguenti basi legali:

- Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e susseguenti revisioni;
- Statuto della Società.

Art. 2 Durata del contratto quadriennale

Il contratto di prestazione quadriennale coincide con la durata della legislatura politica comunale. Per la legislatura 2026-2028 vale retroattivamente dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2028.

Art. 3 Scopo

Il Comune di Quinto è proprietario del comparto del piano di Ambri-Piotta ed è sua intenzione gestirlo in modo efficiente, attraverso un Ente autonomo di diritto comunale, il Parco Multifunzionale Ambri-Piotta (PMAP), al quale viene affidato il compito di promozione, gestione e manutenzione ordinaria del comparto - (vedi planimetria - allegato 1) attraverso il presente contratto.

Il contratto ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e PMAP.

Oggetto del contratto è la definizione delle prestazioni che l'ente produce ed eroga, la loro determinazione sul piano quantitativo e qualitativo, l'eventuale ammontare del contributo globale assicurato dal Comune così come ulteriori aspetti riguardanti la collaborazione tra le due parti contraenti.

Art. 4 Compiti del PMAP

Il PMAP ha il compito di promuovere il comparto scegliendo un piano di occupazione coerente che porti beneficio all'economia e alla popolazione locale, privilegiando attività più popolari e a basso impatto ambientale.

Le attività ritenute rumorose devono essere limitate ad un massimo di 6 all'anno.

Il PMAP si occupa pure della manutenzione ordinaria delle infrastrutture messe a disposizione dal Comune.

Art. 5 Affitto

Il PMAP è tenuto a pagare al Comune un affitto annuo per tutto il comparto (terreni, superfici asfaltate e stabili). L'ammontare dell'affitto annuo viene definito annualmente dal Municipio – sentito l'Ente – e può variare da un minimo di fr. 30'000.- ad un massimo di fr. 70'000.-.

Art. 6 Condizioni concernenti il personale

Il PMAP deve disporre di personale in numero adeguato e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle prestazioni erogate. L'Ente assicura al proprio personale condizioni d'impiego conformi agli usi locali e professionali vigenti.

È possibile che l'Ente esegua i propri compiti assegnandoli al personale dell'amministrazione comunale o a terzi.

Nel caso in cui, il PMAP assegni i propri compiti al personale dell'amministrazione comunale, riconoscerà al Comune un'adeguata indennità calcolata, per il personale della squadra esterna, sulla base delle ore effettive al prezzo di 50.-/ora, mentre le prestazioni dell'amministrazione vengono fissate in CHF 15'000.-/anno a corpo.

Art. 7 Gestione finanziaria

Il risultato d'esercizio ai sensi del presente contratto è equivalente alla somma dei costi effettivi, dedotte le entrate effettive, compreso l'eventuale contributo globale.

Il PMAP beneficia degli avanzi ed assume i disavanzi d'esercizio di tale attività.

Nel caso in cui il raggiungimento del pareggio dei conti del PMAP non fosse possibile, il Comune può concedere una riduzione dell'affitto ed eventualmente riconoscere all'ente un contributo globale annuo.

La revisione esterna dei conti deve essere demandata ad una fiduciaria; l'ente assegnerà il mandato dopo aver ottenuto il preavviso favorevole del Municipio.

Il Municipio è l'organo preposto al controlling del contratto.

Il PMAP è tenuto a mettere a disposizione del Municipio, tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento di questo compito.

A norma dell'articolo 193d) cpv. 2 LOC i conti consuntivi del PMAP devono essere approvati dal Consiglio comunale; al PMAP è pure chiesto un rapporto annuale dell'attività.

Art. 8 Contenzioso

In caso di contenzioso in merito ai contenuti del presente contratto, le parti contraenti si impegnano ad intavolare subito trattative per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe.

Se un accordo non viene raggiunto, le due parti si impegnano a collaborare nell'ambito di una procedura di conciliazione libera, gestita da una commissione paritetica formata da due membri per ambo le parti contraenti.

Sono in ogni caso riservate le competenze attribuite dalle leggi alle Autorità superiori.

Art. 9 Responsabilità

Il PMAP è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente contratto.

Art. 10 Risoluzione anticipata del contratto

Il presente contratto può essere risolto anticipatamente in caso di forza maggiore per motivi di interesse pubblico, previa approvazione del Consiglio comunale.

Art. 11 Disposizioni finali e entrata in vigore

Il contratto di prestazione quadriennale deve essere approvato dall'organo legislativo comunale.

L'entrata in vigore del presente contratto è quella del 1° luglio 2025 (retroattivo).

Per il Comune:

Per l'Ente:

Il Sindaco Il Vice-Segretario:

Il Presidente Il Direttore:

Quinto, 16 marzo 2026

Approvata dal Municipio il 2 febbraio 2026

Approvazione del Consiglio comunale il 16 marzo 2026

Approvazione della sezione degli enti locali il

Contratto di prestazione quadriennale per il periodo 2021-2024

Premessa:

Lo Statuto dell'Ente, approvato dal legislativo comunale, prevede che il contratto di prestazione quadriennale debba essere approvato dal Consiglio comunale. Con la sua approvazione, il Consiglio comunale delega al Municipio la firma dell'atto.

Pertanto le parti contraenti sono

Comune di Quinto (in seguito Comune), rappresentato dal Municipio su delega concessa dal legislativo comunale,

e

Ente autonomo di diritto comunale per la gestione delle attività sul piano di Ambri-Piotta e denominato **Parco Multifunzionale Ambri-Piotta** (in seguito Ente), rappresentato dal Presidente del CdA e da un altro membro del Consiglio d'amministrazione o dal direttore,

i quali sottoscrivono il seguente Contratto di prestazione quadriennale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

Il presente contratto di prestazione (in seguito: contratto) è retto dalle seguenti basi legali:

Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali.
Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e susseguenti revisioni.
Statuto della Società.

Art. 2 Scopo

Il Comune di Quinto è proprietario del comparto del piano di Ambri-Piotta ed è sua intenzione gestirlo in modo efficiente, attraverso un Ente autonomo di diritto comunale al quale viene affidato il compito di gestione del comparto - (vedi planimetria - allegato 1) attraverso il presente contratto di prestazione.

Il contratto ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e l'Ente. Oggetto del contratto è la definizione delle prestazioni che l'Ente produce ed eroga, la loro determinazione sul piano quantitativo e qualitativo, l'eventuale ammontare del contributo globale assicurato dal Comune così come ulteriori aspetti riguardanti la collaborazione tra le due parti contraenti.

Art. 3 Modalità operative

Il Comune riconosce all'Ente l'autonomia gestionale nella realizzazione degli obiettivi e dei contenuti previsti nel presente contratto, entro i limiti delle basi legali menzionate all'art. 1.

Art. 4 Durata del contratto quadriennale

Il contratto si estende su quattro anni ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

TITOLO II: PRESTAZIONI E OBIETTIVI

Art. 5 Compiti generali

L'Ente ha il compito principale di promuovere il comparto in oggetto, scegliendo un piano d'occupazione coerente che dia innanzitutto priorità a quelle attività che possono portare beneficio all'economia e alla popolazione locale, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente e sulla popolazione. Le manifestazioni a forte impatto negativo (ad esempio attività particolarmente rumorose come gli slalom automobilistici o i concerti "open air") devono essere limitate a poche unità all'anno.

Art. 6 Descrizione delle prestazioni

Nell'ambito del contratto, l'Ente fornisce le seguenti prestazioni:
gestione e manutenzione ordinaria dei terreni e degli stabili presenti nel comparto;
gestione delle riserve dei terreni all'interno del comparto; locazione degli spazi interni (hangar) ed esterni presenti nel comparto; promozione di attività del comparto.

Art. 7 Altre attività

L'Ente è autorizzato a svolgere altre attività legate al proprio contratto e alle proprie strutture, a condizione che queste attività siano interamente autofinanziate (principio della copertura dei costi).

Art. 8 Obiettivi d'impatto

Condizione fondamentale del finanziamento delle prestazioni erogate dall'Ente è la garanzia della qualità delle stesse.

L'Ente è vincolato a mantenere e sviluppare una gestione del servizio orientata alla qualità, con riferimento alle strutture, ai processi, ai costi e agli esiti.

Il Comune può definire e concordare con l'Ente una serie di indicatori per il monitoraggio della quantità e della qualità delle prestazioni.

L'Ente si impegna a garantire ai propri utenti la necessaria trasparenza rispetto alle prestazioni erogate.

Art. 9 Affitto

L'Ente è tenuto a pagare al Comune un affitto annuo per tutto il comparto (terreni, superfici asfaltate e stabili). L'ammontare dell'affitto annuo viene definito annualmente dal Municipio – sentito l'Ente – e può variare da un minimo di fr. 30'000.- ad un massimo di fr. 70'000.-.

TITOLO III: MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 10 Condizioni concernenti il personale

L'Ente deve disporre di personale in numero adeguato e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle prestazioni erogate. L'Ente assicura al proprio personale condizioni d'impiego conformi agli usi locali e professionali vigenti.

È possibile che l'Ente esegua i propri compiti assegnandoli al personale dell'amministrazione comunale o a terzi.

TITOLO IV: GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLING

Art. 11 Principio

Nel caso in cui il raggiungimento del pareggio dei conti dell'Ente non fosse possibile, per la fornitura delle prestazioni previste dal presente contratto, il Comune può eccezionalmente concedere una riduzione dell'affitto (vedi articolo 9) ed eventualmente riconoscere all'Ente un contributo globale annuo, previa presentazione di un'analisi approfondita del periodo di gestione in oggetto con indicati gli obiettivi non raggiunti.

In tale evenienza il contributo globale è definito nel contratto di prestazione annuale entro i limiti di competenza dell'Esecutivo sulla base di un piano finanziario e di un preventivo di esercizio; se di entità superiore il contributo è stanziato dal Legislativo.

Art. 12 Risultato d'esercizio

Il risultato d'esercizio ai sensi del presente contratto è equivalente alla somma dei costi effettivi, dedotte le entrate effettive, compreso l'eventuale contributo globale. L'Ente beneficia degli avanzi ed assume i disavanzi d'esercizio di tale attività.

Art. 13 Revisione esterna

La revisione esterna dei conti deve essere demandata ad una fiduciaria; l'Ente assegnerà il mandato dopo aver ottenuto il preavviso favorevole del Municipio.

Art. 14 Controlling

Il Municipio è l'organo preposto al controlling del contratto.

L'Ente è tenuto a mettere a disposizione del Municipio, tutta la documentazione necessaria, ossia la contabilità finanziaria, la contabilità analitica e il piano finanziario aggiornati, unitamente ad un rapporto indicante la quantità e la qualità delle prestazioni erogate, sulla base di appositi indicatori.

Le modalità e la periodicità della messa a disposizione della documentazione sono definite nel contratto di prestazione annuale.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Contenzioso

In caso di contenzioso in merito ai contenuti del presente contratto, le parti contraenti si impegnano ad intavolare subito trattative per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe.

Se un accordo non viene raggiunto, le due parti si impegnano a collaborare nell'ambito di una procedura di conciliazione libera, gestita da una commissione paritetica formata da due membri per ambo le parti contraenti.

Sono in ogni caso riservate le competenze attribuite dalle leggi alle Autorità superiori.

Art. 16 Responsabilità

L'Ente è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente contratto.

Art. 17 *Revisione prima della scadenza*

Il contratto quadriennale può essere aggiornato in caso di modifiche della legislazione in vigore, segnatamente delle basi legali menzionate all'art. 1.

Ulteriori modifiche al presente contratto possono essere negoziate tra le parti in caso di evoluzione della situazione non prevista al momento della sua sottoscrizione. Le modifiche assumono validità se concordate in forma scritta e se sottoscritte da entrambe le parti.

Con la costruzione del nuovo stadio del ghiaccio nel comparto aeroportuale, il Comune si riserva il diritto di disdire la presente convenzione per assegnare il mandato a terzi, per favorire una gestione unica del nuovo stadio e del comparto aeroportuale. In questo caso il presente contratto di prestazione verrebbe annullato e riproposto alla nuova società di gestione.

Tutte le modifiche della Convenzione devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 18 *Rinnovo*

Nel caso la situazione quadro non mutasse, con il rinnovo dei poteri comunali verrà ridefinito il nuovo contratto e riproposto al legislativo per approvazione entro il 31 dicembre 2024.

Art. 19 *Approvazione e Entrata in vigore*

L'approvazione del contratto di prestazione quadriennale è di competenza dell'organo legislativo comunale. L'entrata in vigore del presente contratto è quella del 1° gennaio 2021.

Restano riservate le disposizioni legali dell'articolo 18 del presente contratto.

Per il Comune:

Per l'Ente:

Il Sindaco Il Vice-Segretario:

Il Presidente Il Direttore:

Quinto, 27 aprile 2021

Approvazione del Consiglio comunale il 21 settembre 2020

Approvazione della SEL – LA (incarto no. 000631) dell'11 marzo 2021

Contratto di prestazione quadriennale ~~per~~tra il ~~periodo~~ **2021-2024**

~~Premessa:~~

~~Lo Statuto dell'Ente, approvato dal legislativo comunale, prevede che il contratto di prestazione quadriennale debba essere approvato dal Consiglio comunale. Con la sua approvazione, il Consiglio comunale delega al Municipio la firma dell'atto.~~

~~Pertanto le parti contraenti sono~~

Comune di Quinto e il

Parco multifunzionale Ambri-Piotta (PMAP)



Sommario

<u>Contratto di prestazione quadriennale</u>	2
<u>Art. 1 Basi legali</u>	2
<u>Art. 2 Durata del contratto quadriennale</u>	2
<u>Art. 3 Scopo</u>	2
<u>Art. 4 Compiti del PMAP</u>	3
<u>Art. 5 Affitto</u>	4
<u>Art. 6 Condizioni concernenti il personale</u>	4
<u>Art. 7 Gestione finanziaria</u>	4
<u>Art. 8 Contenzioso</u>	5
<u>Art. 9 Responsabilità</u>	5
<u>Art. 10 Risoluzione anticipata del contratto</u>	5
<u>Art. 11 Disposizioni finali e entrata in vigore</u>	6

Contratto di prestazione quadriennale

tra

il Comune di Quinto (in seguito Comune), rappresentato dal proprio Municipio ~~su delega concessa dal legislativo comunale,~~

e

~~Ente autonomo di diritto comunale per la gestione delle attività sul piano di Ambri-Piotta e denominato~~ **Parco Multifunzionale Ambri-Piotta** (in seguito Ente PMAP), rappresentato dal Presidente del GdA Consiglio d'Amministrazione dell'Ente e da un altro membro ~~del Consiglio d'amministrazione dello stesso organo~~ o dal direttore,

i quali sottoscrivono il seguente Contratto di prestazione quadriennale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

che ha validità per il periodo legislativo 2025-2028.

Art. 1 Basi legali

Il presente ~~contratto~~ Contratto di prestazione (in seguito: contratto) è retto dalle seguenti basi legali:

~~Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali.~~

- Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e susseguenti revisioni.
- Statuto della Società.

Art. 2 Durata del contratto quadriennale

Il contratto di prestazione quadriennale coincide con la durata della legislatura politica comunale. Per la legislatura 2026-2028 vale retroattivamente dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2028.

Art. 3 Scopo

Il Comune di Quinto è proprietario del comparto del piano di Ambri-Piotta ed è sua intenzione gestirlo in modo efficiente, attraverso un Ente autonomo di diritto comunale, il Parco Multifunzionale Ambri-Piotta (PMAP), al quale viene affidato il compito di promozione, gestione e manutenzione ordinaria del comparto - (vedi planimetria - allegato 1) attraverso il presente contratto ~~di prestazione.~~

Il contratto ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e l'Ente PMAP.

Oggetto del contratto è la definizione delle prestazioni che ~~l'Ente~~l'ente produce ed eroga, la loro determinazione sul piano quantitativo e qualitativo, l'eventuale ammontare del contributo globale assicurato dal Comune così come ulteriori aspetti riguardanti la collaborazione tra le due parti contraenti.

~~Art. 3~~ Modalità operative

~~Il Comune riconosce all'Ente l'autonomia gestionale nella realizzazione degli obiettivi e dei contenuti previsti nel presente contratto, entro i limiti delle basi legali menzionate all'art. 1.~~

~~Art. 4~~ Durata del contratto quadriennale

~~Il contratto si estende su quattro anni ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.~~

TITOLO II: PRESTAZIONI E OBIETTIVI

~~Art. 5~~ Compiti generali del PMAP

~~L'Ente~~Il PMAP ha il compito ~~principale~~ di promuovere il comparto ~~in oggetto,~~ scegliendo un piano ~~d'occupazione~~di occupazione coerente che ~~dia innanzitutto~~ priorità a quelle attività che possono portare portati beneficio all'economia e alla popolazione locale, ~~tenendo conto dell'impatto sull'ambiente e sulla popolazione.~~ Le manifestazioni a forteprivilegiando attività più popolari e a basso impatto negativo (ad esempio ambientale.

Le attività particolarmenteritenute rumorose come gli slalom automobilistici o i concerti "open air") devono essere limitate a poche unitàad un massimo di 6 all'anno.

~~Art. 6~~ Descrizione delle prestazioni

~~Nell'ambito del contratto, l'Ente fornisce le seguenti prestazioni:~~
~~gestione e manutenzione ordinaria dei terreni e degli stabili presenti nel comparto;~~
~~gestione delle riserve dei terreni all'interno del comparto;~~
~~locazione degli spazi interni (hangar) ed esterni presenti nel comparto;~~
~~promozione di attività del comparto.~~

~~Art. 7~~ Altre attività

~~L'Ente è autorizzato a svolgere altre attività legate al proprio contratto e alle proprie strutture, a condizione che queste attività siano interamente autofinanziate (principio della copertura dei costi).~~

~~Art. 8~~ Obiettivi d'impatto

~~Condizione fondamentale del finanziamento delle prestazioni erogate dall'Ente è la garanzia della qualità delle stesse.~~

~~L'Ente è vincolato a mantenere e sviluppare una gestione del servizio orientata alla qualità, con riferimento alle strutture, ai processi, ai costi e agli esiti.~~

~~Il Comune può definire e concordare con l'Ente una serie di indicatori per il monitoraggio della quantità e della qualità delle prestazioni.~~

~~L'Ente si impegna a garantire ai propri utenti la necessaria trasparenza rispetto alle prestazioni erogate.~~

~~Art. 9~~Il PMAP si occupa pure della manutenzione ordinaria delle infrastrutture messe a disposizione dal Comune.

Art. 5 Affitto

L'Ente PMAP è tenuto a pagare al Comune un affitto annuo per tutto il comparto (terreni, superfici asfaltate e stabili). L'ammontare dell'affitto annuo viene definito annualmente dal Municipio – sentito l'Ente – e può variare da un minimo di fr. 30'000.- ad un massimo di fr. 70'000.-.

~~TITOLO III: MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI~~

Art. ~~106~~ Condizioni concernenti il personale

L'Ente PMAP deve disporre di personale in numero adeguato e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle prestazioni erogate. L'Ente assicura al proprio personale condizioni d'impiego conformi agli usi locali e professionali vigenti. È possibile che l'Ente esegua i propri compiti assegnandoli al personale dell'amministrazione comunale o a terzi.

~~TITOLO IV: GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLING~~

~~Art. 11~~ ~~Principio~~

~~Nel caso in cui il raggiungimento del pareggio dei conti dell'Ente non fosse possibile, per la fornitura delle prestazioni previste dal presente contratto, il Comune può eccezionalmente concedere una riduzione dell'affitto (vedi articolo 9) ed eventualmente riconoscere all'Ente un contributo globale annuo, previa presentazione di un'analisi approfondita del periodo di gestione in oggetto con indicati gli obiettivi non raggiunti.~~

~~In tale evenienza il contributo globale è definito nel contratto di prestazione annuale entro i limiti di competenza dell'Esecutivo sulla base di un piano finanziario e di un preventivo di esercizio; se di entità superiore il contributo è stanziato dal Legislativo.~~

~~Art. 12~~ ~~Risultato d'esercizio~~

~~Nel caso in cui, il PMAP assegni i propri compiti al personale dell'amministrazione comunale, riconoscerà al Comune un'adeguata indennità calcolata, per il personale della squadra esterna, sulla base delle ore effettive al prezzo di 50.-/ora, mentre le prestazioni dell'amministrazione vengono fissate in CHF 15'000.-/anno a corpo.~~

Art. 7 Gestione finanziaria

Il risultato d'esercizio ai sensi del presente contratto è equivalente alla somma dei costi effettivi, dedotte le entrate effettive, compreso l'eventuale contributo globale. L'Ente PMAP beneficia degli avanzi ed assume i disavanzi d'esercizio di tale attività.

~~Art. 13~~ ~~Revisione esterna~~

~~Nel caso in cui il raggiungimento del pareggio dei conti del PMAP non fosse possibile, il Comune può concedere una riduzione dell'affitto ed eventualmente riconoscere all'ente un contributo globale annuo.~~

La revisione esterna dei conti deve essere demandata ad una fiduciaria; L'Ente ente assegnerà il mandato dopo aver ottenuto il preavviso favorevole del Municipio.

~~Art. 14 — Controlling~~

Il Municipio è l'organo preposto al controlling del contratto.

~~L'Ente Il PMAP è tenuto a mettere a disposizione del Municipio, tutta la documentazione necessaria, ossia la contabilità finanziaria, la contabilità analitica e il piano finanziario aggiornati, unitamente ad per lo svolgimento di questo compito.~~

~~A norma dell'articolo 193d) cpv. 2 LOC i conti consuntivi del PMAP devono essere approvati dal Consiglio comunale; al PMAP è pure chiesto un rapporto indicante la quantità e la qualità delle prestazioni erogate, sulla base di appositi indicatori annuali dell'attività.~~

~~Le modalità e la periodicità della messa a disposizione della documentazione sono definite nel contratto di prestazione annuale.~~

~~TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI~~

~~Art. 158~~ Contenzioso

In caso di contenzioso in merito ai contenuti del presente contratto, le parti contraenti si impegnano ad intavolare subito trattative per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe.

Se un accordo non viene raggiunto, le due parti si impegnano a collaborare nell'ambito di una procedura di conciliazione libera, gestita da una commissione paritetica formata da due membri per ambo le parti contraenti.

Sono in ogni caso riservate le competenze attribuite dalle leggi alle Autorità superiori.

~~Art. 169~~ Responsabilità

~~L'Ente Il PMAP è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente contratto.~~

~~Art. 17 — Revisione prima della scadenza~~

~~10 Risoluzione anticipata del contratto quadriennale può essere aggiornato in caso di modifiche della legislazione in vigore, segnatamente delle basi legali menzionate all'art. 1.~~

~~Ulteriori modifiche al presente contratto possono essere negoziate tra le parti in caso di evoluzione della situazione non prevista al momento della sua sottoscrizione. Le modifiche assumono validità se concordate in forma scritta e se sottoscritte da entrambe le parti.~~

~~Con la costruzione del nuovo stadio del ghiaccio nel comparto aeroportuale, il Comune si riserva il diritto di disdire la presente convenzione può essere risolto anticipatamente in caso di forza maggiore per assegnare il mandato a terzi, per favorire una gestione unica del nuovo stadio e del comparto aeroportuale. In questo caso il presente contratto di prestazione verrebbe annullato e riproposto alla nuova società di gestione.~~

~~Tutte le modifiche della Convenzione devono essere sottoposte per motivi di interesse pubblico, previa approvazione al del Consiglio comunale.~~

Art. 18 ~~— Rinnovo~~

~~Nel caso la situazione quadro non mutasse, con il rinnovo dei poteri comunali verrà ridefinito il nuovo contratto~~

11 Disposizioni finali ~~e riproposto al legislativo per approvazione entro il 31 dicembre 2024.~~

~~Art. 19 — Approvazione e Entrata~~ **entrata** in vigore

~~L'approvazione del~~ contratto di prestazione quadriennale ~~è di competenza dell'organo~~ deve essere approvato dall'organo legislativo comunale.

L'entrata in vigore del presente contratto è quella del 1° ~~gennaio 2024~~ luglio 2025 (retroattivo).

~~Restano riservate le disposizioni legali dell'articolo 18 del presente contratto.~~

Per il Comune:

Per l'Ente:

Il Sindaco Il Vice-Segretario:

Il Presidente Il Direttore:

Quinto, ~~27 aprile 2024~~ 16 marzo 2026

Approvata dal Municipio il 2 febbraio 2026

Approvazione del Consiglio comunale il ~~21 settembre 2020~~ 16 marzo 2026

Approvazione della ~~SEL—LA (incarto no. 000631) dell'11 marzo 2021~~

sezione degli enti locali il